



Bruxelles, 20 febbraio 2019
(OR. en)

8522/13
DCL 1

ECO 62
ENT 106
MI 293
UNECE 9

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 8522/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 16 aprile 2013

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati sull'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 3 ottobre 2018.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 aprile 2013 (17.04)
(OR. en)**

8522/13

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**ECO 62
ENT 106
MI 293
UNECE 9**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 15 aprile 2013

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2013) 198 final

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati sull'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 198 final.

All.: COM(2013) 198 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.4.2013
COM(2013) 198 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati sull'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

DECLASSIFIED

RELAZIONE**1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE**

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo del 1958 riveduto.

Il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (WP.29), che costituisce l'organo amministrativo dell'UNECE per l'accordo del 1958 riveduto, ha deciso, nella 150esima riunione nel marzo 2010, di prendere in considerazione interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli nel quadro del "accordo del 1958 riveduto", allo scopo di promuovere la partecipazione di più paesi e organizzazioni regionali di integrazione economica alle attività del Forum mondiale e di aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto. Tale riesame dovrebbe inoltre mirare a migliorare il funzionamento e l'affidabilità dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che esso continui ad essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico.

La presente raccomandazione mira ad autorizzare l'avvio di negoziati sulla revisione dell'accordo del 1958 riveduto.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Hanno avuto luogo con tutte le parti interessate del settore automobilistico ampie consultazioni sulla necessità di riesaminare l'accordo del 1958 riveduto, attraverso il gruppo ad alto livello CARS 21 sulla competitività e sulla crescita sostenibile dell'industria automobilistica nell'Unione europea.

Nella sua relazione finale il gruppo ad alto livello CARS 21 ha rilevato che lo strumento più efficace per l'armonizzazione internazionale delle normative è l'accordo del 1958 riveduto, purché sia aggiornato per tener conto dei bisogni delle economie emergenti e nella misura in cui esso consente il reciproco riconoscimento delle omologazioni internazionali dei veicoli completi, a partire dalla categoria delle autovetture.

In risposta alla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21, la Commissione ha annunciato nel suo piano d'azione CARS 2020, adottato nel novembre 2012, che essa intende promuovere e sostenere attivamente l'ulteriore armonizzazione internazionale delle normative sui veicoli secondo le seguenti linee:

- La revisione dell'accordo UNECE del 1958 riveduto è un elemento chiave di questa strategia e mirerà a rendere più interessanti per i mercati dei paesi terzi l'adozione e l'attuazione di normative internazionali. Gli Stati membri e le parti interessate sono

invitati a contribuire a tale sforzo. Nel marzo 2013 la Commissione guiderà l'elaborazione di una prima proposta di revisione dell'accordo del 1958 riveduto.

- Essa contribuirà all'elaborazione di una prima proposta di nuovo regolamento sulle omologazioni internazionali dei veicoli completi entro novembre 2013. Il regolamento sulle omologazioni internazionali dei veicoli completi ridurrà considerevolmente gli oneri amministrativi connessi all'immissione sul mercato dello stesso modello di veicolo in paesi che sono parti contraenti dell'accordo del 1958.

In considerazione di questo impegno, è importante che la Commissione sia autorizzata dal Consiglio a negoziare, a nome dell'Unione, la revisione dell'accordo del 1958 riveduto.

Per la presente raccomandazione non è stata effettuata una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

La base giuridica della presente raccomandazione è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il previsto contenuto dell'accordo del 1958 riveduto dovrebbe affrontare le procedure di sviluppo, modifica e adozione delle regolamentazioni tecniche per i veicoli a motore e la loro attuazione ad opera delle parti contraenti, nonché le condizioni per il rilascio di omologazioni e il loro riconoscimento reciproco e, in quanto tali, continuerà a fungere da base per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'omologazione UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

L'atto proposto non riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e non è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati sull'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")².
- (2) Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), istituito quale organo amministrativo dell'"accordo del 1958 riveduto" nel quadro del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha deciso, nella 150esima riunione nel marzo 2010, di istituire un gruppo informale incaricato di assistere il WP.29 nel prendere in considerazione interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli nel quadro del "accordo del 1958 riveduto". Tale futura impostazione dovrà mirare a favorire la partecipazione di più paesi e organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'"accordo del 1958 riveduto", migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico.
- (3) Il WP.29 ha approvato nella sua 155esima sessione nel novembre 2011 l'inventario e la tabella di marcia per la futura impostazione dell'armonizzazione con il WP.29 delle

² GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

RESTREINT UE

regolamentazioni sui veicoli elaborate dal gruppo informale ed ha prorogato il mandato del gruppo informale al fine di preparare il riesame dell'"accordo del 1958 riveduto", compresa una relazione da sottoporre all'esame del WP.29 nella sua sessione di marzo 2013.

- (4) L'Unione europea dovrebbe partecipare ai negoziati sulla revisione dell'"accordo del 1958 riveduto",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, il riesame dell'"accordo del 1958 riveduto".

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano in allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI UNA REVISIONE DELL'ACCORDO DELLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA DELLE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'ADOZIONE DI PRESCRIZIONI TECNICHE UNIFORMI APPLICABILI AI VEICOLI A MOTORE, AGLI ACCESSORI ED ALLE PARTI CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI E/O UTILIZZATI SUI VEICOLI A MOTORE ED ALLE CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE SULLA BASE DI TALI PRESCRIZIONI

Conformemente al mandato definito dal Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli³, la revisione dell'"accordo del 1958 riveduto" mira a promuovere la partecipazione di più paesi e organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico.

Sarà prestata particolare attenzione alle procedure di sviluppo, modifica e adozione delle normative tecniche per i veicoli a motore e alla loro attuazione ad opera delle parti contraenti, nonché alle condizioni per il rilascio di omologazioni e per il reciproco riconoscimento. Altri elementi da tenere presenti sono i metodi di valutazione della conformità e le procedure di certificazione, comprese le responsabilità e la competenza delle parti in causa e gli aspetti relativi alle misure di controllo, come la garanzia della conformità della produzione, la sorveglianza del mercato, le misure di salvaguardia e le procedure per la soluzione delle controversie.

Nel corso dei negoziati, la Commissione si adopera per tutelare i diritti che l'Unione e i suoi Stati membri hanno acquisito in quanto parti contraenti dell'"accordo del 1958 riveduto".

³ Documento informale WP.29-150-25
(<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp29/WP29-150-25e.pdf>).